

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di questo Collegio 9 giugno 2009, n. 152 era stata approvata una convenzione – avente valore per il periodo 1 giugno 2009/31 dicembre 2011 – tra il Comune e la Compagnia “Il Melarancio” per la gestione dell’attività svolta dalla Residenza Multidisciplinare “L’Officina”;
- la medesima, sostanzialmente, ripropone un rapporto instaurato sei anni prima (deliberazione G.C. 1° aprile 2003, n. 75) collocato negli ambiti di varie normative regionali che disciplinano gli interventi di sostegno delle attività teatrali (L.R. 30 maggio 1980, n. 68 e inerenti regolamenti 26 marzo 2007, n. 4/R e 4 aprile 2008, n. 4/R);
- l’art. 2 di suddetto testo convenzionale, testualmente, recita:
la Residenza Multidisciplinare ha sede presso la sala teatrale “Frassati” di proprietà della Parrocchia “Sacro Cuore”, sita in Cuneo, Via Monsignor Bologna 9, presa in locazione dal Comune di Cuneo per questo specifico uso. Qualora nell’arco del periodo di validità della presente convenzione venisse meno la disponibilità dei suddetti locali, il Comune di Cuneo si impegna a fornire un’adeguata sede alternativa;

Rilevato che:

- con l’inizio del corrente anno è venuta meno la disponibilità della sede – costituita da locali uso ufficio e anfiteatro per spettacoli, di Via Mons. Bologna essendone terminata la locazione a favore di questo Comune;
- nell’esigenza di ottemperare al secondo comma del riportato testo convenzionale, la sede alternativa si localizza per gli spazi da destinare ad uffici nel Palazzo Comunale “Soverini”, Piazzetta del Teatro n. 1, recentemente liberati dagli Uffici del Settore Cultura e, per la parte spettacoli, nel contesto del Civico Teatro Toselli;

Considerata, pertanto, l’esigenza di riformulare secondo il nuovo assetto la convenzione vigente sia in relazione alla nuova localizzazione sia in relazione a alcune norme di rapporto in esito all’utilizzo comune del Teatro Toselli;

Visto il nuovo testo della convenzione di cui trattasi e ritenuto necessario provvederne all’approvazione;

Dato atto che gli impegni di spesa permangono quelli definiti dalla deliberazione di questo Collegio n. 152/2009;

Visti gli artt. 48 e 183 del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore Cultura Dr. Renato Peruzzi, espresso ai sensi dell’art. 49, testo unico n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di assegnare formalmente, per i motivi di cui in premessa, i locali comunali del Palazzo “Soverini”, Piazzetta del Teatro n. 1, nonché l’uso del Teatro Toselli, secondo le norme riportate nell’allegato nuovo testo convenzionale, alla Compagnia “Il Melarancio” con sede in Via Umberto I°, 19 – Bernezzo, per la gestione dell’attività della Residenza Multidisciplinare “L’Officina”;
2. di approvare l’adeguamento della relativa Convenzione – avente validità sino al 31.12.2011, approvata con la deliberazione di questo Collegio 9 giugno 2009, n. 152, come nell’allegato nuovo testo annesso alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che permangono inalterati gli impegni di spesa assunti a norma del punto 2 del dispositivo della precitata deliberazione;
4. di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è l’Istruttore Direttivo Dr.ssa Sandra Viada.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4^ comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo alla necessità di procedere, in tempi brevi, alla stipula della convenzione di cui trattasi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CUNEO E LA COMPAGNIA IL MELARANCIO PER IL RINNOVO DELLA RESIDENZA MULTIDISCIPLINARE OFFICINA

PREMESSO CHE

In forza della legge regionale n. 68/80 e dell'art. 8 del regolamento regionale n. 10/R del 31.7.2001, venne costituita in Cuneo una Residenza Multidisciplinare denominata "L'Officina" a cui il Comune, con deliberazione n. 75 del 1° aprile 2003 e successiva n. 78 del 31 marzo 2006 diede il proprio sostanziale apporto sottoscrivendo una convenzione con la Compagnia "Il Melarancio";

Il Regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, recante una nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68, come modificato dai regolamenti regionali 26 marzo 2007 n. 4/R e 14 aprile 2008, n. 4/R, prevede la possibilità di rinnovare oltre il doppio triennio, l'esperienza di Residenza Multidisciplinare;

La predetta convenzione, scaduta nell'anno 2009, è stata sostituita, a fronte di generale apprezzamento circa l'attività svolta dalla Residenza Multidisciplinare "L'Officina", con un nuovo atto avente valore dal 1 giugno 2009 al 31 dicembre 2011, ora in vigore, approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione del 9 giugno 2009, n. 152;

Risulta necessario apporre alcune integrazioni alla convenzione stessa in relazione alla nuova localizzazione data alla Residenza di cui trattasi.

CIO' PREMESSO

FRA

il Comune di Cuneo (C.F. 00480530047), rappresentato dal Dr. Renato Peruzzi, in qualità di Dirigente del Settore Cultura in forza del decreto sindacale n. 21 del 30 settembre 2009, immediatamente eseguibile, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la residenza municipale, sita in Cuneo – via Roma n. 28

E

la Compagnia Il Melarancio Cooperativa Sociale ONLUS (P. IVA 00824740047), rappresentata dal Sig. Giuseppe Basilotta, in qualità di legale rappresentante, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale della Compagnia, sita in Bernezzo, via Umberto I n. 17

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: gli Enti e i soggetti come sopra citati e rappresentati si impegnano a collaborare per dare prosieguo in Cuneo alle attività della Residenza Multidisciplinare Officina nelle forme e nei modi previsti dalla normativa regionale.

ARTICOLO 2: la Residenza Multidisciplinare ha sede presso il Palazzo comunale “Soverini”, di proprietà del Comune di Cuneo, sito in Piazzetta del Teatro n. 1.

Le attività teatrali della Residenza, nei limiti oltre descritti, possono aver luogo nell’ambito dell’adiacente Teatro “Toselli”, parimenti di proprietà comunale.

Qualora nell’arco del periodo di validità della presente convenzione venisse a meno, in tutto o in parte, la disponibilità dei suddetti locali, il Comune di Cuneo si impegna a fornire un’adeguata sede alternativa.

2.1

I locali del Palazzo comunale “Soverini” sono concessi in comodato gratuito per il periodo della presente convenzione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il comodatario dichiara espressamente di conoscere e di accettare.

Escluso quanto posto a carico del Comune dall’articolo 5, sono a carico della Compagnia le spese telefoniche, l’arredamento, la manutenzione ordinaria, pulizia, apertura/chiusura, sorveglianza, regolazione degli accessi. Eventuali adeguamenti dei locali che non incidano sulla struttura dei medesimi sono a carico della Compagnia e potranno essere effettuati solo nel caso di consenso da parte del Comune.

Il comodatario non può utilizzare l’immobile per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione; gli fanno carico ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale in termini di sicurezza per i propri adepti o eventuali terzi e per capienza. L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune di Cuneo al termine del comodato in buono stato d’uso e sgombro di ogni arredo. Le opere migliorative eventualmente realizzate resteranno di proprietà del Comune senza che il comodatario possa vantare rimborso o indennizzo.

Il Comune si riserva, all’interno dei locali di cui trattasi, l’uso di un locale per il deposito e la conservazione di materiali e documenti e la facoltà incondizionata di accesso al medesimo.

La Compagnia è l’unica responsabile dell’uso dei locali ricevuti in comodato, anche qualora attività o altre prestazioni fossero realizzate da attuatori diversi.

Eventuali danni dovranno essere risarciti dal comodatario in base a stima redatta in contraddittorio tra le parti o, in difetto, da collegio arbitrale.

2.2

Il Teatro Toselli può essere utilizzato da parte della Compagnia per attività senza presenza di pubblico, calendarizzandone l’uso in modo da non intralciare gli avvenimenti e gli spettacoli ivi previsti e i tempi relativi al loro allestimento/disallestimento.

Può essere altresì utilizzato per attività che implicino la presenza di pubblico, sempre in modo da non intralciare gli avvenimenti spettacolari previsti. In tal caso fanno carico alla Compagnia le responsabilità e gli obblighi contemplati all’articolo 4.

L’utilizzo del Teatro Toselli farà riferimento a norme di comportamento da condividersi tra le parti interessate nell’ottica della migliore fruizione del bene sotto gli aspetti tecnici ed artistici.

Nei casi contemplati dall’articolo 2, a conclusione delle attività, i locali devono essere, a cura e spese del comodatario, lasciati liberi di cose e materiali nonché in ottimo stato di pulizia.

ARTICOLO 3: Il progetto di Residenza per il triennio 2009/2011, in linea con le finalità della Legge regionale, cerca di dare forma all’idea di un “Teatro d’Arte per Tutti”, un teatro cioè in grado di coniugare proposta culturale di qualità e fruizione il più possibile allargata a tutta la comunità e, partendo dal consolidamento di quella forma di “Teatro abitato” che nel corso dei sei anni Officina ha portato avanti, vuole rendere operativo un centro di cultura teatrale permanente, luogo di incontro e di festa, spazio vissuto e familiare in cui si creano reti di relazioni, culturali e personali.

In concreto il nuovo progetto di Officina si declina schematicamente in questi diversi percorsi:

- a) **Teatro per le nuove generazioni**
 - Programmazione spettacoli
 - Attività laboratoriali
 - Formazione e didattica
 - Rapporti con le scuole
- b) **Processi di Teatro Sociale e di Comunità**
 - Festival Interazioni dell'Arte e del Teatro Sociale
 - Teatro della Rotella – compagnia teatrale integrata
 - Collaborazioni con lo CSAC
- c) **Azioni di rete territoriale**
 - Festival del Calendario rituale
- d) **Attività di produzione**
 - Produzioni per e con il territorio e la comunità
 - Produzioni in coproduzione con altre residenze
 - Produzioni per la circuitazione.

ARTICOLO 4: La Compagnia Il Melarancio si impegna a:

- a) curare l'organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative caratterizzanti la Residenza Multidisciplinare, facendosi carico delle responsabilità civili e penali connesse allo svolgimento delle stesse;
- b) presentare all'Amministrazione comunale i programmi preventivi e le relazioni a consuntivo, comprendenti anche i bilanci economici delle iniziative realizzate in base ad uno specifico programma concordato annualmente tra le parti e sottoposto all'approvazione della Regione Piemonte;
- c) corrispondere gli importi dovuti alle Compagnie ed ai singoli artisti per i compensi inerenti le prestazioni artistiche secondo le modalità prescritte nei contratti stipulati tra la Compagnia Il Melarancio e le Compagnie stesse;
- d) corrispondere a collaboratori e fornitori i compensi dovuti per lo svolgimento di servizi non sostenuti dalla Compagnia Il Melarancio in quanto non corrispondenti ai propri fini statuari e qualifiche professionali, dietro regolare esibizione di fatture da formare regolare pezza giustificativa a corredo del consuntivo;
- e) versare direttamente gli oneri previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti norme, nonché eventuali imposte, tasse e ritenute di legge inerenti le manifestazioni, in qualità di Ente organizzatore e titolare delle licenze S.I.A.E. e dei borderò;
- f) provvedere in proprio alla copertura delle spese che la Compagnia Il Melarancio affronterà mediante gli incassi derivanti dalla vendita di abbonamenti e biglietti di accesso agli spettacoli, mostre, ecc., dal noleggio di attrezzature e spazi, dal versamento di quote di partecipazione a corsi e stages, e mediante i proventi derivanti dall'erogazione di contributi da parte di Enti pubblici e privati che saranno assegnati alla Compagnia Il Melarancio a titolo di contribuzione per la realizzazione delle attività della Residenza Multidisciplinare.

ARTICOLO 5: Il Comune di Cuneo a sua volta si impegna a:

- a) concedere in uso totalmente gratuito gli spazi operativi della Residenza Multidisciplinare;
- b) concedere alla Compagnia Il Melarancio, nei periodi necessari alla preparazione ed allo svolgimento delle manifestazioni preventivamente concordate, l'uso gratuito di altri spazi di sua proprietà e/o sottoposti alla sua gestione che saranno comunicati di volta in volta con apposita lettera-richièsta all'Amministrazione comunale;
- c) provvedere all'allestimento degli spazi di cui al comma b) per quanto riguarda i palchi, gli spazi per gli spettacoli, gli allacciamenti elettrici, le attrezzature di sicurezza ed i servizi igienici, garantendone le condizioni di agibilità;

- d) provvedere all'affissione dei materiali pubblicitari (manifesti, locandine, striscioni) riguardanti le manifestazioni e le iniziative della Residenza Multidisciplinare, in tutto il territorio di propria competenza;
- e) partecipare finanziariamente alla realizzazione delle attività della Residenza Multidisciplinare Officina con un contributo pari a € 17.500,00 per l'esercizio 2009, pari a € 25.000,00 per l'esercizio 2010 e pari a € 25.000,00 per l'esercizio 2011. Il contributo verrà erogato in due distinti versamenti: il 50% entro il 30 giugno e il 50% entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio.
- f) sostenere finanziariamente l'attività di produzione annuale della Residenza Multidisciplinare Officina con un contributo il cui valore si andrà a determinare, all'inizio di ogni anno, in base all'entità del progetto produttivo ed alle disponibilità di bilancio. Detto contributo verrà erogato in due distinti versamenti: 60% al momento dell'assegnazione e 40% ad avvenuto debutto dello spettacolo.

ARTICOLO 6: La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2011 a decorrere dal 1° giugno 2009 e potrà essere rinnovata, con specifico atto deliberativo, agli stessi patti e condizioni, salvo modificazioni concordate tra le Parti.

ARTICOLO 7: La presente convenzione stipulata fra le Parti ha valore a tutti gli effetti di legge; viene concordato dalle Parti che per quanto non previsto dalla stessa facciano riferimento le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 8: Per ogni controversia insorgente in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto

Cuneo,